

## Allegato n° 1

Oggetto : Osservazioni per un dissenso motivato

In riscontro alla nota Regionale prot. n. 555394 del 4/09/2018, con la quale si comunica l'obbligo della ripubblicazione della documentazione a seguito delle sostanziali integrazioni richieste dai soggetti partecipanti alla conferenza e delle spontanee integrazioni della ditta proponente, che secondo il RUP le stesse hanno apportato modiche e variazioni essenziali al progetto originario per cui necessita di ripubblicazione onde consentire la riapertura dei termini per le osservazioni per dare attuazione alla fase partecipativa prevista per legge, si eccepisce:

- che ai sensi del D.lgs 127/2016 art. 1 e degli artt. 14 ter e 14 quater della legge 241/90 i termini di conclusione della conferenza di servizi sono obbligatori e che alla data del 4/9/2018 detti termini sono stati superati, per cui la conferenza doveva essere chiusa con l'archiviazione.

Dato atto che il procedimento conferenziale è iniziato con l'istanza del 26 ottobre 2017 prot. n. 707507, e successivamente vi è stata la comunicazione della conferenza con le varie richieste di integrazioni documentali, per le quali sono intervenute anche più sospensioni richieste dalla ditta proponente, si rileva che solo il 4 settembre 2018 il Responsabile del procedimento si accorge, stranamente, che le richieste di integrazioni documentali fatte dagli organi partecipanti alla conferenza in data 26/10/2017 prot. 707507 configuravano una variazione essenziale al progetto per cui necessitava la ripubblicazione del nuovo progetto.

Già nella conferenza del 26/10/2017 si era a conoscenza delle modifiche sostanziali richieste dagli organi tecnici ARPAC - ASL e di altri enti, che avevano snaturato il progetto originario per cui era logico e ragionevole disporre il provvedimento negativo.

Pertanto si invita il Responsabile del procedimento alla puntuale verifica della regolarità formale e sostanziale della procedura e del rispetto dei termini perentori previsti dalla legge.

Nel merito si osserva:

1) Con delibera di consiglio comunale n.9 del 12 aprile 2018, il Consiglio comunale all'unanimità ha deliberato di far proprio il contenuto della delibera di Consiglio n.-15/2014 attesa la perdurante condizione di criticità ambientale e, conseguentemente, ha espresso una motivata netta contrarietà a tale insediamento.

Sul punto si osserva che la delibera non costituisce variante al P.R.G., essa detta solo una regolamentazione contingente dell'uso del territorio, correttamente esercitata sulla base di dati allarmanti dell'ASL e ARPAC. Peraltro gli insediamenti meno invasivi sulle emissioni inquinanti sono comunque consentiti, La delibera non risulta illogica, né irragionevole (e, come tale, legittima); si specifica che la delibera contestata dalla ditta proponente è stata recepita nel PUC adottato nell'art. 2.1.6 delle N.T.A. che recita: "Zona D – Consorzio ASI.- ..... Nelle aree residue della Zona ASI, già fortemente disturbate da infrastrutture pericolose e/o inquinanti, giusta delibera di C.C. N.15 del 12/06/2014 è escluso l'insediamento delle tipologie di attività produttiva indicate nella succitata delibera". - .

Preliminarmente si osserva che l'insediamento dell'impianto di trattamento rifiuti dei F.lli Gentile si pone in contrasto con le previsioni del PTR e del P.T.C.P. che fanno rientrare il territorio comunale di Pignataro Maggiore nell'Ambiente Insediativo n.1 – Piana Campana ed è compreso nel STS (Sistema Territoriale di Sviluppo) a dominante naturalistica "C6 – Pianura interna casertana", così come risulta espressamente indicato a pagina 17 della relazione illustrativa al PUC adottato.

In ossequio alla legge Regione Campania n. 29 del 8 agosto 2018 il comma 4 dell'art.1 statuisce che : "... nelle aree individuate come sistema a dominante naturalistica tra i sistemi territoriali di sviluppo del PTR, non è

consentita la realizzazione di nuovi impianti che prevedono il trattamento anaerobico, nonché in tutto o in parte, il trattamento dei rifiuti speciali, ove il Comune interessato, previa delibera del Consiglio Comunale, comunichi la propria motivata contrarietà durante le procedure autorizzative e approvazione dei progetti.”

2) Da una disamina del progetto presentato, per quanto riguarda l’aspetto urbanistico-edilizio, prioritariamente si osserva:

a) Contrariamente a quanto affermato dalla ditta proponente, circa la conformità del progetto alle prescrizioni del Piano Regolatore Consortile e del P.R.G. comunale, si è rilevato che il progetto ricade per una parte sulla fascia di rispetto destinata a servizi consorziali, così come risulta dalla sovrapposizione della cartografia n. 105 del Piano vigente ASI con le particelle interessate dall’opificio. Trattasi di un vincolo prescrittivo assoluto di cui all’art. 33 della legge 4785 non superabile.

b) Anche la recinzione prevista in progetto è in violazione dell’art.25 delle prescrizioni del Piano approvato nel 1968, sia per le caratteristiche che per la mancata previsione di arretramento di ml.3 dal confine.

c) Il vincolo di inedificabilità gravante su parte dell’area di sedime dell’opificio ha carattere assoluto e prescinde dalle caratteristiche dell’opera realizzata, perché trattasi di un divieto assoluto di costruzione che ha una funzione preordinata al futuro ordinato sviluppo industriale della zona, nonché a garanzia della circolazione, cioè a garanzia della sicurezza pubblica prescritta da P.R.G., ASI e tutela del C.D.S. e in particolare l’art.26 del d.p.r. 495/92 e D.M. 1404/68, ossia di norme inderogabili.

d) Per quanto riguarda la matrice idrica, si osserva che il Consorzio non ha l’acquedotto consortile, non ha una rete idrica potabile, non ha ancora una rete fognante adeguata e non ha il depuratore Consortile; .

e) Sempre per quanto riguarda la matrice idrica va inoltre preso atto che l’acqua dei pozzi non è potabile e il corso d’acqua del rio Lanzi è inquinato , giusta certificazione ASL, da escherichia coli per cui con ordinanza Sindacale n.21/2914, tutt’ora cogente, è stato inibito l’uso dell’acqua per scopi zootecnici e irrigui. Risulta tutt’altro che accertata la legittimazione dei due pozzi esistenti da cui dovrebbe essere emunta l’acqua per l’industria idroesigente.

- Non può essere, quindi, revocato in dubbio che la realizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti provocherà un rilevante peggioramento della qualità dell’aria ed in generale un evidente impatto ambientale, venendo meno all’obiettivo indicato dalla direttiva 96/62/CE di “mantenere la qualità dell’aria laddove è buona”; - l’aumento dei parametri di inquinamento dell’aria, in una zona già fortemente compromessa, non è più tollerato dalle popolazioni.

Sarebbe scorretto, sotto l’aspetto scientifico prima che ambientale, ignorare o sottovalutare l’impatto delle emissioni che fuoriescono da queste tipologie di impianto. E’ ineludibile un sensibile peggioramento della qualità dell’aria tenuto già sotto osservazione dalle prescrizioni del Piano Regionale.

I dati dell’ARPAC dimostrano il frequente sfioramento dei limiti relativi alle polveri sottili e all’ozono, questi dati vanno valutati non solo in assoluto ma in correlazione con la già grave situazione ambientale ed epidemiologica dell’Agro Caleno, con riferimento in particolare alle patologie polmonari. A ciò si aggiunga che in caso di pluralità di iniziative simili vi è un effetto cumulativo che aumenta in senso esponenziale il rischio per la salute pubblica. Sul punto sono esaustive le relazioni mediche allegate che il Comitato “ Basta Impianti” si riserva di presentare.

A tal proposito si allegano i seguenti documenti:

- Relazione ARPAC del 19/05/2014 relativa all’istallazione ed all’esercizio di un impianto Biomassa per la produzione di energia elettrica ubicata nel comune vicinoro di Calvi Risorta;

- Relazione del 10/09/2015 del Prof. Dr. Andrea Buondonno, Ordinario di Pedologia, relativa alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti presenti nel sito di discarica abusivo “Calvi Risorta – Ex Pozzi Ginori”.

- L’impianto insalubre contrasta con la naturale vocazione agricola del territorio circostante ricco di eccellenze e prodotti tipici.

Nel territorio di Pignataro Maggiore, sorgono e operano attualmente i maggiori caseifici ed allevamenti di bufale di tutta la provincia Casertana, che producono la famosa “Mozzarella di Bufala Campana” prodotto di Denominazione di Origine Protetta (DOP) ex DM 18 settembre 2003, registrata a livello europeo con regolamento CE N. 117/96 della Commissione del 12 luglio 1996 ai sensi dell’art. 17 del Regolamento CEE n. 2881/92 del Consiglio, nonché la “Ricotta di Bufala Campana” anch’essa protetta ai sensi del Dec. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 ottobre 2006 ai sensi del Regolamento Comunitario n. 510/06; inoltre nel comprensorio si produce anche la “Melannurca Campana”, anch’essa dichiarata DOP e IGT ai sensi del Regolamento CEE n. 147/06. A poche centinaia di metri dal costruendo impianto industriale insalubre è in piena attività il più grande caseificio di mozzarella della provincia.

E’ inoltre in corso di riconoscimento la denominazione d’origine protetta della “Carne di bufala Campana”, sempre ai sensi del Regolamento CEE 2081/92.

Nel cuore di quest’area, che rappresenta uno dei pilastri dell’economia agricola regionale,

la società F.Ili Gentile s.r.l. chiede l’autorizzazione per la costruzione ed esercizio di un impianto di trattamento dei rifiuti pericolosi e non senza considerare che l’impianto insalubre dista poche centinaia di metri dal nucleo urbano e a pochi metri dai prodotti tipici di eccellenza derivanti da una agricoltura intensiva ortofrutticola fiorente.

Le presenti osservazioni si fondono su oggettive ragioni che non possono essere svalutate dalla Conferenza di servizi.

Pignataro Maggiore 08 – 11- 2018